

Études sur

**Production de la norme
environnementale
et codification du droit rural
entre France et Italie
XVII^e-XX^e s.**

P.R.I.D.A.E.S.

*Programme de Recherche
sur les Institutions et le Droit des Anciens États de Savoie*

Introduction de Madeleine FERRIÈRES

textes réunis par

Marc ORTOLANI, Gwenaëlle CALLEMEIN, Audric CAPELLA et Olivier VERNIER

composés et mis en pages par

Henri-Louis BOTTIN

SERRE EDITEUR
NICE

Colloque organisé par



LE LABORATOIRE
ERMES



LE CDPPOC

Ouvrage co-édité par



LABORATOIRE ERMES



UMR 6240 LISA



ASPEAM

Cet ouvrage a reçu le soutien de l'UMR CNRS 6240 LISA
et de l'Università di Corsica Pasquale Paoli.

et avec le label de

UNIVERSITÉ
FRANCO
ITALIENNE

www.universite-franco-italienne.org

UNIVERSITÀ
ITALO
FRANCESE

www.universita-italo-francese.org

MÉMOIRES ET TRAVAUX DE L'ASSOCIATION MÉDITERRANÉENNE
D'HISTOIRE ET D'ETHNOLOGIE JURIDIQUE
1^{ère} série n° 15

Le Code de la Propriété Intellectuelle n'autorisant, au terme des alinéas 2 et 3 de l'article L. 122-5, d'une part que les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d'autre part, que les « analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées », « toute reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur, ou de ses ayants droits ou ayants cause, est illicite » (article L. 122-4). Cette reproduction, par quelque procédé que ce soit, y compris la photocopie ou la vidéographie, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.

© 2019 by SERRE EDITEUR. Tous droits réservés pour tous pays.

ISBN 9782864106517

ISSN 0993-7374

**I BANDI CAMPESTRI E I BANDI POLITICI E DI POLIZIA
DELLA CITTÀ DI CHIVASSO¹ :
PROBLEMI E PROSPETTIVE**

ALBERTO LUPANO

Université de Turin

NEL *Dizionario di diritto amministrativo* di Vigna² e Aliberti, il primo del genere edito nell'Italia preunitaria, si legge :

1. Questo contributo è dedicato all'antica Contessa di Castelrosso la quale, con decoro e saggezza, seppe conservare nei tempi passati le proprie tradizioni ecclesiali, giuridiche e culturali. Sul tema dei bandi chivassesi e sui bandi della città di Casale Monferrato in età moderna e contemporanea sto avviando studi specifici.

2. Luigi Vigna (Chivasso, 1814 - Torino, 1856) è il promotore e principale realizzatore del *Dizionario di diritto amministrativo* pubblicato a Torino tra il 1840 e il 1857, sotto il nome di Luigi Vigna e Vincenzo Aliberti. Cf. Goffredo Casalis, « Chivasso », in *Dizionario geografico storico statistico commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna*, V, Torino, G. Maspero librajo, Cassone, Marzorati, Vercellotti tipografi, 1839, p. 77 ; id., « Orta », in *Dizionario geografico...*, *op. cit.*, XIII, Torino, Gaetano Maspero librajo e G. Marzorati tipografo, 1845, p. 565 ; Alberto Lupano, « Luigi Vigna », in Franco Macocco e Gian Savino Pene Vidari (a cura di), *Avvocati canavesani*, Castellamonte, Lions Club Alto Canavese, 2016, pp. 86-89. Aliberti, che verosimilmente non conseguì dei gradi accademici in giurisprudenza, almeno durante la pubblicazione del *Dizionario*, sembra essere stato un abile gestore della parte editoriale dell'opera (su costui cf. Davide Rossi, « Aliberti, Vincenzo », in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, diretto da Italo Birocchi, Ennio Cortese, Antonello Mattone, Marco Nicola Miletta, I, Bologna, Il Mulino, 2013, pp. 39-40). Vigna fu appassionato studioso del diritto amministrativo, di cui avvertì le potenzialità scientifiche, secondo l'impostazione di Louis-Antoine Macarel. Di Macarel, tra i fondatori della nuova scienza in Francia, rimane soprattutto celebre il trattato universitario parigino (Louis-Antoine Macarel, *Cours de Droit administratif*, I-IV, Paris, Gustave Thorel, 1844-1846). In attesa delle aperture politiche che sarebbero venute a maturazione nel 1848, Vigna, spirito liberale attento e lungimirante, colse tutte le nuove opportunità offerte dalla disciplina del diritto amministrativo. Essa, anche a livello concettuale, consentiva di trattare, oltre ai temi della pubblica amministrazione propriamente detti, anche argomenti assai delicati, specie per gli stretti legami intercorrenti tra diritto amministrativo e diritto costituzionale. In questo modo Vigna, con la collaborazione di Aliberti, attraverso la copertura formale del diritto amministrativo, sovente espone concezioni, principi, istituti, fattispecie che nel regime po-

« I bandi politici e campestri somministrano ai Comuni il mezzo altrettanto facile, quanto sicuro di provvedere al bene degli amministrati, sia per ciò che riflette al buon ordine interno del comune, ai bisogni del commercio, alla pubblica sicurezza, ed alla salubrità, sia per quanto concerne alla custodia ed alla difesa dei prodotti rurali [...] avvertendo che se i bandi politici sono maggiormente utili nei luoghi di qualche riguardo per la popolazione e il traffico, sono poi assolutamente indispensabili i bandi campestri »³.

Si tratta di una definizione puntuale e esauriente che vale come una messa a punto sulla materia della normativa comunale applicata nei territori sabaudi di età moderna e contemporanea. Né osta, a conferirle carattere di validità generale, applicabile anche al passato, la circostanza che la formula adottata sia stata espressa sulla base della normativa corrente nell'anno 1840 : perché i principi teorici e di fatto attraverso i quali si compie la determinazione dei concetti e dei contenuti dei bandi politici e campestri⁴ sono rimasti abbastanza simili sia nell'antico regime sabauda sia nella Restaurazione. Inoltre va considerato che nel 1840 il regno di Sardegna politicamente era ancora una monarchia assoluta, destinata a divenire Stato costituzionale e parlamentare soltanto nel 1848 con la concessione dello Statuto⁵.

litico dell'assolutismo non erano facilmente conoscibili da parte di tutti. In particolare nel *Dizionario* ci si sofferma su elementi del costituzionalismo, sulla separazione dei poteri, sulla libertà individuale. Esempio in tale senso è la voce dedicata agli ebrei, dove si auspica la loro emancipazione, superando la retriva legislazione sabauda e di diritto comune (Luigi Vigna, Vincenzo Aliberti, « Ebrei », in *Dizionario di diritto amministrativo*, III, Torino, Tipografia dei Fratelli Favale, 1846, pp. 256-428 ss.; l'ampio testo fu poi ristampato a parte con qualche ritocco proprio per sostenere l'emancipazione dei sudditi di religione israelita : *Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte*, Torino, Tipografia Favale, 1848, pp. 1-172). Nell'esposizione fatta qua e là di tali principi, sembra quasi che si voglia preparare, in modo sfumato e leggero, il superamento delle norme di costituzione materiale, allora vigenti negli Stati sabaudi, in previsione dei tempi politici nuovi che si sarebbero inevitabilmente realizzati dal 1848 in avanti. Il *Dizionario di diritto amministrativo*, teoricamente, univa con prudenza l'esposizione degli istituti politici d'antico regime alle novità e si prestava a essere potente veicolo di diffusione di dottrine nuove e di preparazione dei tempi nuovi e del futuro Stato costituzionale.

3. Luigi Vigna-Vincenzo Aliberti, « Bandi politici e campestri », in *Dizionario...*, *op. cit.*, I, Torino, Tipografia dei Fratelli Favale, 1840, p. 358.

4. I bandi politici e campestri costituivano notoriamente un diritto minore rivolto a regolare la vita quotidiana e erano testimonianze giuridico-sociali di antico regime. Ancora vigenti in età contemporanea, nel 1838 il governo sabauda invitava i comuni che ne erano sprovvisti a emanarli. Si rinvia alla principale bibliografia sulla materia : Gian Savino Pene Vidari, « Aspetti storico-giuridici », in Luigi Spina (a cura di), *L'Alpe e la Terra. I bandi campestri biellesi nei secoli XVI-XIX*, Biella, Provincia di Biella, 1997, pp. 15-52 ; Isidoro Soffietti-Carlo Montanari, *Il diritto negli Stati sabaudi : fonti ed istituzioni (secoli XV-XIX)*, Torino, Giappichelli, 2008, p. 221 ; Alessandro Crosetti, « Potere e territorio : eclisse dell'autonomia comunale. I bandi campestri del territorio albese tra XVII e XVIII secolo », in Marc Ortolani, Olivier Vernier, Michel Bottin (a cura di), *Pouvoirs et territoires dans les Etats de Savoie*, Nice, Serre, 2010, pp. 340-350 ; Enrico Genta, « Tutela del territorio e Bandi campestri in Piemonte », in Alessandro Crosetti e Michele Rosboch (a cura di), *Le dinamiche del cambiamento. Cultura, cittadinanza, economia nelle regioni alpine occidentali tra età moderna e globalizzazione*, Torino, Giappichelli, 2009, pp. 105-112.

5. Si noti che la voce « Bandi politici e campestri » del *Dizionario di diritto amministrativo* esordisce col richiamo storico ai comuni e alle autonomie medievali per definire il fondamento del potere di emanare bandi politici e campestri da parte dell'autorità comunale (p. 359). Si tratta di una scelta che può apparire anche coraggiosa, in genere potenzialmente non troppo gradita alle autorità di go-

E' noto che nel Piemonte d'età moderna, e ancora nella Restaurazione, ogni comunità poteva approvare i propri bandi campestri. I bandi settecenteschi della città di Chivasso, sia campestri sia politici⁶, si distinguono per qualche aspetto singolare degno di essere ricordato. Così non tralasciava di avvertire il professore Mario Enrico Viora, insigne storico del diritto, di pia e felice memoria, primo dei miei maestri⁷.

S'impone una premessa. Chivasso in età moderna perdette l'importanza che ebbe nel medioevo finché fu parte cospicua del marchesato del Monferrato. Infatti Chivasso fu abbastanza di frequente sede della corte, divenendo una sorta di capitale fino al 1434, quando il marchese Gian Giacomo Paleologo fu costretto a cederla al duca di Savoia Amedeo VIII e si stanziò a Casale Sant'Evasio, detta in età moderna Casale Monferrato. A Chivasso i marchesi soggiornavano nell'antico castello, vi si riuniva talvolta il parlamento monferrino, agiva già nel XIII secolo un consiglio del principe chiamato senato che alcuni considerano l'antenato del Senato di Casale, suprema magistratura eretta definitivamente nel 1474⁸.

Chivasso fu governata prima dai marchesi del Monferrato della dinastia Aleramica poi della casa dei Paleologi, principi di Bisanzio e del Sacro Romano Impero e vicari imperiali perpetui. I marchesi regnanti furono larghi nelle concessioni di pri-

verno le quali avevano persino proibito la pubblicazione degli atti delle assemblee di deputati dei ceti privilegiati medievali nel timore di evocare un precedente storico-politico favorevole alla rappresentanza parlamentare. Va rilevato che a quel tempo gli Stati sabaudi erano ancora sotto l'assolutismo e la stampa era soggetta a censura. In merito rimane fondamentale il saggio di Federico Lemmi, *Censura e giornali negli Stati sardi al tempo di re Carlo Alberto*, Torino, Società subalpina editrice, 1943, p. 103 sui rapporti tra Vigna, che sapeva bene superare legalmente gli ostacoli, e i censori governativi.

6. La loro esistenza dimostra che la città era tra i « luoghi di qualche riguardo » secondo le parole appena citate del *Dizionario di diritto amministrativo*. Sull'amministrazione centrale e locale : . Gian Savino Pene Vidari, « Profili delle istituzioni sabaude da Amedeo VIII a Carlo Emanuele III », in *Bollettino Società Studi Storici di Cuneo*, 89 (1983), p. 27 ss. Per un esempio di amministrazione locale sabauda di antico regime : . Marc Ortolani, *Tende 1699-1792 : destin d'une autonomie communale. Aspects juridiques de la vie communautaire dans le Comté de Nice au XVIII^e siècle*, Breil-sur-Roya, Editions du Cabri, 1994.

7. Il Professore Viora era solito menzionare l'importanza degli antichi bandi chivassesi durante le sue conferenze di storia del territorio e di erudizione locale : ricordo quella presso il Rotary Club di Chivasso del 22 giugno 1978 e la presentazione a Chivasso, il giorno 8 novembre 1985, delle opere, raccolte in due volumi, di Renato Bettica Giovanni, *Cronache della nobile città di Chivasso, Cronache mediche della nobile città di Chivasso*, Chivasso, Pro loco l'Agricola, 1985.

8. Per le informazioni generali attorno a Chivasso si possono consultare le due 'classiche' opere dell'antica storiografia, l'una frutto dell'erudizione ecclesiastica, l'altra dell'erudizione laicissima di stampo filorisorgimentale, riprese da tutti i cultori delle tradizioni locali e, per i loro caratteri peculiari, sempre utili a chi studia storia giuridica : Giuseppe Borla, *Memorie storico-cronologiche della città di Chivasso*, ms. in Biblioteca reale di Torino, St. P. 579 ; Carlo Vittone, *Casa Savoia, il Piemonte e Chivasso*, I, Torino, Tipografia editrice G. Vaccarino e C., 1904. Del Senato di Casale mi sono occupato più volte. In attesa di pubblicare una apposita monografia segnalo : Alberto Lupano, « La rinascita del Senato di Casale esempio del riformismo di Carlo Alberto » in Ettore Dezza, Robertino Ghiringhelli, Guido Ratti (a cura di), *L'altro Piemonte nell'età di Carlo Alberto*, Alessandria, Università Cattolica del Sacro Cuore, Centro culturale di Alessandria, 2001, pp. 525-552 ; id., « La giustizia sabauda a Casale Monferrato dal Senato alla Corte d'appello : mutamenti istituzionali e giurisprudenziali », in Françoise Briegel, Sylvain Milbach (dir), *Les Sénats des États de Savoie. Circulations des pratiques judiciaires, des magistrats, des normes (XVI^e-XIX^e siècles)*, Roma, Carocci Editore, 2016, pp. 125-137.

vilegi e di diritti pubblici alla comunità di Chivasso, come risulta bene dall'edizione degli statuti curata da Giuseppe Frola⁹.

Simili particolari vanno ricordati al fine di sottolineare che ancora nel XVIII secolo le disposizioni sia dei bandi campestri sia soprattutto dei bandi politici si collegavano anche formalmente alle antiche norme statutarie di Chivasso approvate dai marchesi monferrini¹⁰. Invero, pur durante l'assolutismo settecentesco¹¹, sopravviveva, nella prospettiva del sistema dello *ius commune*¹², la dimensione dello *ius proprium* con la conservazione di una concezione del diritto locale legata pure ai diritti di regalia largiti nel medioevo.

Infatti negli Stati sabaudi, e ovviamente in Chivasso, si applicava il sistema del diritto comune con una pluralità di fonti del diritto eterogenee, stratificatesi nei secoli, di cui alcune di *ius proprium* erano fondate su un autonomo possesso, riconosciute intangibili per antica consuetudine, aventi titolo contrattuale oneroso nell'esborso del corrispettivo con cui furono acquistate a suo tempo. Tuttavia si dava per scontato che, nel contesto politico contemporaneo, l'unico fondamento giuridico di tutta la normativa risiedesse alla fine nella volontà del principe assoluto¹³. Le precedenti concessioni sovrane, anche in Chivasso, venivano invocate a sostegno

9. I principali statuti chivassesi medievali nella recente pubblicazione curata da Francesco Razza, *Riedizione e traduzione del Corpus statutorum Canavisi di Giuseppe Frola (1883-1917)*, II, Aosta, Le Chateau, 2006, pp. 232-569.

10. Lo ricorda lo storico locale del XVIII secolo, il canonico regolare agostiniano Giuseppe Borla, secondo il quale il diritto di emanare bandi spetta legittimamente alla città di Chivasso spiegando che « bando campestre altro non è che una legge promulgata da chi ritiene la potestà mediata o immediata in vigore della quale si proibiscono certe cose spettanti ai terreni, raccolti, ed universalmente a tutte le produzioni della campagna, notificate a suono di tromba sotto certe penali in essa stabilite. Queste penali adunque dalla legge stabilite ed incorse da qualsivoglia persona di Chivasso od estera nel di lui territorio e sue giurisdizioni si subastarono ogni anno al pubblico incanto e per quella parte solamente che riserbata si era la potestà legislatrice o sia la pubblica credenza [il consiglio comunale, a Chivasso e a Casale detto anche senato], che in vigore dell'antichissima consuetudine confermata dagli antichi sovrani diplomi compete e tuttora le compete, sebbene da molti anni a questa parte colla subordinazione all'eccellentissimo reale Senato, di stabilire leggi nel riferito oggetto » (Borla, *Memorie...*, *op. cit.*, capo 20, § 1-2). Borla fu teologo, vicario della Sacra Romana Inquisizione nella città di Chivasso, e probabilmente non fu giurista completo, pur conoscendo il diritto canonico in ragione del suo ministero; discendeva però da antica famiglia, trasferitasi da Casale a Chivasso alla fine del medioevo, che annoverava tra i suoi membri numerosi notai e pubblici amministratori chivassesi. La sua difesa d'ufficio del diritto della comunità di legiferare nel governo del territorio è interessante, sebbene vagamente patetica, perché, composta nel pieno dell'assolutismo sabauda, rappresenta efficacemente, nel sistema del tardo *ius commune*, l'espressione della tutela delle antiche tradizioni giuridiche civiche legate allo *ius proprium* individuato come elemento identitario della vita cittadina.

11. Guido Quazza, *Le riforme in Piemonte nella prima metà del Settecento*, I-II, Modena, Società tipografica editrice modenese, 1957; Guido Astuti, « Legislazione e riforme in Piemonte nei secoli XVI-XVIII », in *La monarchia piemontese nei secoli XVI-XVIII*, Roma, Famija Piemontesia di Roma, 1951, pp. 79-111; Id., *La formazione dello Stato moderno in Italia*, Torino, Giappichelli, 1972; Geoffrey W. Symcox, *Vittorio Amedeo II. L'assolutismo sabauda 1675-1730*, Torino, SEI, 1985; Giuseppe Ricuperati (a cura di), *Il Piemonte sabauda. Stato e territori in età moderna*, in *Storia d'Italia*, diretta da Giuseppe Galasso, volume ottavo, parte prima, Torino, UTET, 1994.

12. Su questo tema immenso cf. la nuova versione del più volte ristampato volume di Manlio Bellomo, *L'Europa del diritto comune. La memoria e la storia*, Leonforte, Euno Edizioni, 2016; Paolo Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, Roma, Bari, Laterza, 2014, 7 ed.; Antonio Padoa Schioppa, *Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all'età contemporanea*, Bologna, Il Mulino, 2008.

13. Astuti, *La formazione...*, *op. cit.*, p. 290, p. 300.

delle rivendicazioni dei diritti civici e erano considerate intangibili per antichissima memorabile consuetudine. Tuttavia il loro riconoscimento e la conferma da parte della casa di Savoia sono periodicamente costati al comune l'esborso di molto denaro.

Trasferita la capitale del Monferrato a Casale, Chivasso perse rapidamente prestigio e ricchezza, soppiantata da altre località piemontesi più importanti e dalla vicina Torino. In età moderna Chivasso divenne una cittadina più ridotta in estensione rispetto all'età precedente, murata e fortificata, sovente impoverita dalle carestie, dalle guerre, da qualche assedio, dai continui passaggi di truppe. La popolazione era numericamente modesta: oscillava fra tremila e quattromila abitanti, rilevati comprendendo sia i residenti entro le mura, sia quelli viventi nelle borgate agricole limitrofe. Nonostante un contesto non troppo favorevole, sopravvivevano tre caratteristiche importanti, oggetto dell'attenzione del comune e della sua normativa, compresi i bandi politici e i bandi campestri: le strade, le acque, i mercati. Infatti Chivasso rimaneva centro viario di qualche rilievo nella pianura padana e insieme sede naturale di scambi commerciali¹⁴.

Inoltre i corsi d'acqua del territorio, a seconda delle circostanze, costituivano una ricchezza come risorsa idrica ma si trasformavano in una sciagura in caso di precipitazioni eccessive. Sui fiumi Po e Orco, sul torrente Malone, sui canali artificiali il comune percepiva copiosi redditi per pedaggi, porti natanti, la pesca, i molini, l'estrazione di sabbie e ghiaia, di sabbie aurifere, risorse che dovevano però essere conciliate con le disposizioni delle Regie Costituzioni¹⁵. I corsi d'acqua favorivano l'irrigazione del territorio ma, oltre alle alluvioni rovinose, accadeva che s'impaludassero creando aree malsane e fonti di epidemie. Si tratta di aspetti ovviamente trattati dai bandi campestri e per i risvolti sanitari dai bandi di polizia.

La città di Chivasso fu sempre attenta a fissare la propria normativa particolare attraverso la redazione di raccolte apposite. Il 25 aprile 1725 approvò gli ultimi bandi campestri¹⁶. Il 21 aprile 1740 approvò gli ultimi bandi politici e di polizia¹⁷.

14. Chivasso era passaggio quasi obbligato per recarsi da Torino al Monferrato, alla Lombardia, verso la Valle d'Aosta. Infatti alcune strade più percorribili passavano proprio da Chivasso e favorivano i traffici di merci *in loco*. Lo ricordano, tra tanti autori, Annibale Bozzola, « Appunti sulla vita economica, sulle classi sociali e sull'ordinamento amministrativo del Monferrato nei secoli XIV e XV » in *Bollettino storico-bibliografico subalpino*, fasc. III-IV (1923), p. 216; Augusto Cavallari Murat, *Lungo la Stura di Lanzo*, Torino, Istituto Bancario San Paolo, 1972, p. 114.

15. Sul regime delle acque, beni demaniali controllati dallo Stato ma con eccezioni, si vedano *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna*, II, Torino, Appresso Gio. Battista Chais, 1729, lib. VI, tit. VII, pp. 466-470; Mario Enrico Viora, *Le Costituzioni Piemontesi (leggi e Costituzioni di S. M. il Re di Sardegna 1723-1729-1770) Storia esterna della compilazione*, Torino, Bocca, 1928, rist. anast., Torino, Società Reale Mutua di Assicurazioni, 1986, pp. 222-224.

16. Bandi campestri di età moderna sono consultabili in Archivio storico comunale di Chivasso, poi citato ASCC, sezione prima, 1156-1798, classe 14, Bandi politici e campestri, faldone 46; faldone 47, fascicolo 1, contenente diverse disposizioni di bandi approvati e applicati in età moderna dal 1658, in particolare *Bando addizionale* del 31 agosto 1678, *Bandi campestri e politici addizionali* del 3 agosto 1709; faldone 48, fascicolo 1, ms. contenente la raccolta definitiva dei bandi campestri deliberata il 13 aprile 1725 e presentata il successivo 25 aprile all'approvazione del consiglio comunale: cf. la delibera in *Copia d'ordinato 25 aprile 1725 bandi campestri*, e alcune copie stampate degli stessi. Per avermi facilitato la consultazione dell'Archivio, uno dei più ricchi del Piemonte, ringrazio il Sindaco di Chivasso, Claudio Castello insieme alle archiviste Monica Bertolino e Maria Rita Citteri.

17. Cf. i documenti manoscritti in ASCC, *ibid.*, faldone 48, fascicolo 2, *Copia d'ordinati per i bandi*

In entrambi i casi si tratta del punto di arrivo della legislazione comunale che si era sviluppata a partire dai secoli precedenti; gli amministratori civici¹⁸ ordinarono la pubblicazione delle raccolte normative per favorirne la cognizione¹⁹: i bandi campestri²⁰ e i bandi politici²¹ furono impressi nel 1745 a Torino, non esistendo allora alcuna tipografia a Chivasso.

Questa iniziativa editoriale rappresenta un fatto interessante. Segnala la speciale attenzione di Chivasso non soltanto a garantire l'accertamento e l'applicazione pratica delle disposizioni locali, ovvero la certezza del suo *ius proprium*, non soltanto a divulgare il testo della propria normativa in una specie di 'consolidazione'²², ma pure a seguire il modello autorevole di grandi città come Torino e altre degli Stati sabaudi che procedevano all'edizione delle loro fonti normative locali. Il fatto che il comune di Chivasso, spesso indebitato e in crisi a causa di circostanze sfavorevoli, affrontasse le spese di stampa della propria normativa dimostra un certo orgoglio civico non convenzionale. Le due serie di bandi settecenteschi di Chivasso sono edite addirittura in grandi dimensioni, in formato *in quarto*²³, presentano un grande stemma cittadino al frontespizio, capilettera figurati, testatine e finalini, tutte incisioni di non comune eleganza grafica. A quel tempo Casale

politici e di polizia, Capitoli della politica e della polizia, ms. dei bandi politici e di polizia approvati nel 1725; *ibid.*, fascicolo 1, con alcuni esemplari degli stessi riconfermati nel 1740 e stampati nel 1745.

18. Per l'ordinamento amministrativo piemontese: Adriana Petracchi, *Le origini dell'ordinamento comunale e provinciale italiano*, III, Venezia, Neri Pozza, 1962; Francesco Calasso, *Autonomia (storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, IV, Milano, Giuffrè, p. 351 ss. E' da ricordare l'editto del 29 aprile 1733 di Carlo Emanuele III sul « Buon reggimento delle comunità »; esso fu il primo esempio di regolamento locale sull'elezione delle cariche comunali sottratte all'influenza dei gruppi parentali e cetuali, sottoposte al controllo dell'intendente provinciale. Nelle città come Chivasso i consigli comunali vennero ridimensionati a sei consiglieri, con a capo un solo sindaco.

19. Le due 'consolidazioni' furono impresse a Torino nella stamperia di Giuseppe Domenico Verani, tipografo che sembrava in grado di soddisfare rapidamente le committenze: su Verani cf. Lodovica Braida, « Editoria e circolazione del libro (1740-1792) », in *Storia di Torino. V. Dalla città razionale alla crisi dello Stato d'Antico Regime*, Torino, Einaudi, 2002, p. 288.

20. *Bandi campestri della Città di Chivasso Contessa di Castelrosso stati ammessi, approvati ed interinati dall'eccellentissimo Real Senato li 29 maggio 1728*, Torino, nella Stamperia di Giuseppe Domenico Verani, 1745. Il testo di questi bandi campestri è esposto in forma puramente divulgativa da Renato Bettica Giovannini, *Bandi Campestri della Città di Chivasso*, Ivrea, Società accademica di storia e arte canavesana, 1960, pp. 5-24, ora riedito in *Cronache della nobile città di Chivasso*, op. cit., pp. 87-100.

21. *Bandi politici e di polizia della Città di Chivasso Contessa di Castelrosso stati ammessi, approvati ed interinati dall'eccellentissimo Real Senato li 26 settembre 1744*, Torino, nella Stamperia di Giuseppe Domenico Verani, 1745. A p. 7 sta in estratto la delibera di approvazione dei bandi da parte del consiglio comunale. Segnalo che in questa edizione la numerazione delle pagine è corretta fino a p. 44; a causa di un errore tipografico, la pagina successiva reca il numero 49 e tale successione numerica continua progressivamente fino alla fine, alla p. 56; tuttavia il contenuto del testo è coerente dalla p. 44 sino alla conclusione a p. 56. Su tutte le norme chivassesi si vedano Luigi Manzoni, « Chivasso », in *Bibliografia degli statuti, ordini e leggi dei municipii italiani, Parte prima*, I, Bologna, presso Gaetano Romagnoli, 1876, pp. 131-132; Leone Fontana, *Chivasso*, in *Bibliografia degli statuti dei comuni dell'Italia superiore*, I, Torino, Bocca, 1907, pp. 340-342.

22. Sul tema la ormai classica e 'canonizzata' opera di Viora, creatore e teorizzatore di questa fondamentale categoria concettuale storico-giuridica: Mario Enrico Viora, *Consolidazioni e codificazioni. Contributo alla storia della codificazione*, Torino, Giappichelli, 1967, terza edizione.

23. A titolo di curiosità erudita si deve segnalare che tale formato tipografico veniva solitamente adottato nella edizione degli estratti del *Rituale romanum*, così stampati per ragioni pratiche, per facilitare all'officiante la lettura dei testi liturgici nell'amministrazione dei sacramenti e dei sacramentali.

Monferrato, già capitale del ducato del Monferrato fino all'annessione sabauda, città insigne per tradizioni ecclesiastiche e civili, di gran lunga più popolosa di Chivasso, ha approvato i bandi politici senza però disporre l'edizione e pertanto essi sono rimasti manoscritti²⁴.

Del resto a Chivasso la pubblicazione delle norme locali si collegava a una tradizione fortemente radicata nel passato, tradizione la quale consentiva alla comunità di rappresentare se stessa positivamente attraverso le istituzioni e le regole relative, sia all'interno, sia all'esterno, nella dimensione più qualificante e autorevole, quella dell'ordine giuridico, segno di buon governo²⁵. Infatti già nel 1533 Chivasso, in un periodo piuttosto travagliato non solo politicamente²⁶, aveva fatto stampare, in caratteri latini, il testo dei propri statuti e delle proprie ulteriori regole sotto forma di un *Liber iurium*²⁷ dal tipografo Francesco Garrone da Livorno Vercellese, allora residente a Chivasso nella condizione di *burgensis*. Si tratta di una 'consolidazione' normativa predisposta e revisionata da due giuristi di valore²⁸,

24. Così risulta da Antonio Manno, *Casale Monferrato*, in *Bibliografia storica degli Stati della Monarchia di Savoia*, IV, Torino, Fratelli Bocca, 1892, p. 106 si citano gli *Statuti della Città di Casale approvati ed interinati dall'Ecc.mo Senato sotto li 24 luglio 1745*, ms. conservato nel Seminario vescovile (insieme al più tardo *Regolamento di pulizia rurale e di pubblica igiene per la Città di Casale*, Casale, Giovanni Corrado, 1855); cf. Fontana, *Casale Monferrato*, in *Bibliografia...*, op. cit., I, p. 251. Degli 'statuti' casalesi settecenteschi ricordati da Manno, nella sostanza dei veri bandi formati dalla città nel 1741 e, dopo alcune opposizioni di singoli gruppi o di particolari, regolarmente interinati dal Senato di Piemonte nel 1745, riferisce Vincenzo De Conti, *Notizie storiche della città di Casale e del Monferrato*, IX, Casale Monferrato, dalla Tipografia Casuccio e Bagna, 1839, pp. 581-583. Va sottolineato, a scopo comparativo rispetto a Chivasso, che Casale Monferrato, di quindicimila abitanti, compose le sue norme, molto ampie, suddivise in venticinque titoli, comprendenti in tutto centocinquantatre capitoli, riservati soprattutto all'esercizio di arti e mestieri nel territorio comunale.

25. Tra l'altro non è casuale che nella comunità chivassese, sia a quel tempo sia in seguito, sia rimasta sempre tenace la memoria del grande concittadino il minore osservante Angelo da Chivasso (1414c.-1495), beatificato da papa Benedetto XIV, che, culturalmente, fu sopra ogni cosa insigne giurista del diritto comune, autore della *Summa Angelica*, il massimo repertorio di teologia morale e diritto edito prima del concilio di Trento: cf. da ultimo i riferimenti evocati da Alberto Lupano, « Aimone Cravetta a Cuneo: giudice e consiliatore tra guerra e pace » in Marc Ortolani, Bénédicte Decourt-Hollender et Olivier Vernier (dir.), *Les juristes des États de Savoie (XVI^e-XIX^e siècles): entre modèles nationaux et science européenne*, Nice, Serre, 2018, pp. 32-25.

26. Infatti nella prima parte del secolo furono frequenti assedi, pestilenze, saccheggi: Vittone, *Casa Savoia...*, op. cit., I, pp. 301-349 ss., p. 380 ss.

27. *Iurium municipalium incliti Oppidi seu Burgi Clavassii per venerandum Patrem Fratrem Seraphinum Sicardum Ordinis Minorum Regularis observantiae ante eius ingressum ad ordinem in unum sicut brevissime ita laudatissime atque loculentissime instante ad hoc Magnifico eiusdem Burgi Senatu solerti mentis indagine digesta collectio. Revisum opus per R. P. Fratrem Egidium Bochetum de Netro tunc Conventus Sancti Nicolai Clavassii Priorem perq: Franciscum Garonum Liburnatem atq: Burgensem ipsius loci Clavassii: Clarum Bibliopolam: Tractatus ipsius Magnifici Senatus Praestantissimis viris Domino Andrea Pastoris Praetore: Domino Laurentio Ferraris sup: his deputato et Egregio Francisco Gazino consulibus sine mendis impressum. MDXXXIII. Sui libri iurium in generale si vedano i contributi raccolti in « *Libri iurium* » e *organizzazione del territorio in Piemonte, secoli XIII-XVI*, a cura di Paolo Grillo, Francesco Pannero, Cuneo, Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della provincia di Cuneo, 2003, pp. 95-109.*

28. Bernardino Siccardi, di famiglia oriunda astigiana, a Chivasso fu avvocato e notaio, fondatore del civico ospedale intitolato al Santo Spirito, per aggregazione all'ospedale di Santo Spirito in Sassia di Roma; egli, prima di entrare nell'ordine dei frati minori osservanti nel convento chivassese col nome di Serafino, era stato segretario della comunità (cf. *Cenno di alcuni giureconsulti e chiari uomini di Chivasso*, Chivasso, dalla tipografia Mazzucchelli, 1827, pp. 8-9; Vittone, *Casa Savoia...*, op. cit., I, p.

laureati *in utroque iure*, vicini alla cultura pavese. Il testo del *Liber iurium* è suddiviso in quindici sezioni monografiche intitolate *tractatus* che raccolgono tutti i precetti dello *ius proprium* locale, compresi gli *Statuta*, i *Banna campestris* e infine la materia che nel Settecento sarà definita dei bandi politici e di polizia. Questi ultimi argomenti nel *Liber iurium* sono oggetto di norme minuziose, dedicate perfino all'architettura, all'arredo urbano, alla salvaguardia del massimo decoro possibile entro le mura cittadine²⁹. Le disposizioni comunali chivassesi del Cinquecento sono piuttosto raffinate, molto più elaborate e analitiche rispetto a quelle dei bandi politici del Settecento. Inoltre il *Liber iurium* non è soltanto un testo puramente giuridico ma aspira a presentarsi in forma letteraria gradevole, arricchito di alcune divagazioni erudite come piacevano allora ai dotti. E' redatto in un buon latino, nella prima sezione tenta di ricostruire in modo aulico le origini di Chivasso e si dilunga a narrare la storia delle dinastie sovrane che hanno governato il luogo, in certe parti didascaliche generali contiene citazioni letterarie dell'antichità greca e latina, richiami biblici e mitologici, elementi inseriti apposta per nobilitare la materia trattata e per soddisfare e allettare non i semplici cittadini, i mercanti o gli agricoltori possidenti che vivevano ordinariamente nella comunità, bensì i lettori più eruditi e esigenti, dotati di preparazione intellettuale piuttosto avanzata. Insomma si potrebbe congetturare che il *Liber iurium* chivassese non si limiti a essere una compilazione di disposizioni locali, ma sia stato altresì concepito come un elegante prodotto della cultura contemporanea che sembra avere risentito nella composizione di suggestioni non tanto dall'influsso letterario tardomedievale di area piemontese quanto piuttosto dall'umanesimo civile di stampo lombardo e soprattutto pavese³⁰.

Tra l'altro il *Liber iurium* di Chivasso rappresenta verosimilmente il primo esempio di 'consolidazione' di tutto lo *ius proprium* locale pubblicato ufficialmente in area subalpina. Infatti l'edizione chivassese³¹ precede cronologicamente il testo di

269, 296, 369) e reggendo tale carica compose la 'consolidazione' delle norme cittadine fissandole in un bel codice cartaceo scritto in grafia umanistica (ancora conservato nell'ASCC, sezione prima, 1156-1798, classe 3, Statuti e storia di Chivasso, faldone 4, fascicolo 13, *Ius municipale Clavassiensium*, di cc. 205); il testo del *Liber iurium* fu revisionato da Egidio Buchetto da Netro, priore del convento dei canonici regolari agostiniani di Chivasso, dottore sia *in utroque iure* sia in teologia, morto verso il 1580 (Gaspere De Gregory, *Istoria della vercellese letteratura, Parte seconda*, II, Torino, Tipografia Chirio e Mina, 1820, p. 93); per la sua autorevolezza e la presenza in Chivasso si può ipotizzare che abbia in qualche misura contribuito all'edizione anche l'avvocato Andrea Pastoris, nominato dal duca di Savoia prima vicario giudiziario poi castellano di Chivasso, proveniente dalla nobile e antica omonima famiglia di Cigliano che diede numerosi giureconsulti per tutta l'età moderna. Su Pastoris e Siccardi si vedano anche le notizie documentate da [Giovanni Battista] Platis [integrate da Giuseppe Borla], *Famiglie antiche e moderne della città di Chivasso estratte dal manoscritto del prete Platis [...] e dai libri parrocchiali, dalle pubbliche riformazioni, registri e protocolli eccetera. Serie storico-cronologica*, in Biblioteca reale di Torino, St. P. ms. 886, *ad vocem*.

29. In tale senso forse ci si ispirava all'analoga cura che a Casale Monferrato si era riservata all'architettura civile a partire dal marchese Guglielmo VIII Paleologo. Sul tema rinvio a Mercedes Ferrero Viale, *Ritratto di Casale*, Torino, Istituto Bancario San Paolo, 1966, p. 20 ss.

30. Il *Liber iurium* chivassese, attesa la sua importanza, sarà oggetto di ulteriori studi specifici.

31. E' indispensabile consultare Marina Bersano Begey, « Chivasso », in *Le cinquecentine piemontesi*, a cura di Marina Bersano Begey e Giuseppe Dondi, II, Torino, Tipografia Torinese, pp. 396-397, in cui si afferma che l'edizione del *Liber iurium* fu condotta sul codice cartaceo di Siccardi e si evidenzia

Asti³², edito nel 1534, e quello di Vercelli stampato nel 1546³³.

Risulta poi evidente che simili attenzioni nel conservare e divulgare la normativa cittadina si collegavano sia all'esigenza di tutelare la certezza del diritto sia all'attenzione a salvaguardare le finanze locali. Infatti l'elenco dei diritti di riscossione spettanti alla comunità, immancabilmente presenti nei manoscritti e nelle versioni stampate delle raccolte legislative, mirava alla tutela delle cospicue entrate esattoriali spettanti a Chivasso.

Altra particolarità degna di essere segnalata è il titolo feudale adottato da Chivasso in età moderna. Chivasso era divenuta Contessa di Castelrosso³⁴, feudataria di una regione rurale che era parte del territorio comunale³⁵. A Castelrosso la città avrebbe potuto, in linea di principio e entro certi limiti, amministrare in modo diverso rispetto al resto del territorio comunale, applicando i diritti feudali. In teoria avrebbe così potuto ricavare maggiori vantaggi, anche fiscali. Ma l'amministrazione comunale di Chivasso ha preferito applicare i suoi bandi, campestri, politici e di polizia, ugualmente anche a Castelrosso, senza differenziazioni di sorta³⁶. Chivasso ha agito così per ragioni di politica locale, per non fare pesare discriminazioni, e per evitare che sul territorio si creassero ulteriori contrasti di tipo sociale e campanilistico.

l'eleganza dello stemma civico, della cornice al frontespizio, dell'emblema recante san Giorgio, delle vignette e dei fregi tipografici, dei capilettera, tutti elementi che aumentavano il pregio dell'opera e i costi di stampa che risultarono considerevoli. Si deve osservare che, finora, quanti hanno scritto del *Liber iurium* chivassese mai hanno messo in rilievo la qualità tipografica come invece ha fatto Bersano Begey, né, soprattutto, si sono occupati adeguatamente delle non comuni ambizioni culturali dell'opera.

32. *Rubricae Statutorum civitatis Ast Per ordinem Alphabeti*, in dicta civitate Ast per Franciscum Garonum de Liburno, MDXXXIV; *Statuta revarum civitatis Ast*, per Franciscum Garonum de Liburno MDXXXIV: Marina Bersano Begey, Asti, in *Le cinquecentine piemontesi...*, op. cit., pp. 225-226, p. 241. Su Asti cf. Renato Bordone, « Dei “Libri iurium” del comune di Asti e in particolare del “Codex Astensis” », in Gian Giacomo Fissore (a cura di), *Le miniature del “Codex Astensis”. Immagini del dominio per Asti medievale*, Asti, Comune di Asti, 2002, pp. 47-59.

33. *Hec sunt Statuta Communis et Alme Civitatis Vercellarum*, Vercellis, per Ioannem Mariam de Peliparis de Pallestro MDXLVI: Giuseppe Dondi, « Vercelli », in *Le cinquecentine piemontesi...*, op. cit., pp. 422-424. Cf. *I libri iurium duecenteschi del comune di Vercelli*, II, *Il libro degli acquisti*, a cura di Antonio Olivieri, Roma, Istituto storico italiano, 2009.

34. Lo ricorda anche Vittorio Spreti, « Chivasso (Città) », in *Enciclopedia storico-nobiliare italiana*, II, Milano, Grafiche Carettani e C., 1928, p. 453 che però contiene una errata descrizione e rappresentazione grafica dello stemma civico dove le chiavi araldiche di Chivasso, anziché essere correttamente in palo, sono in fascia. In merito al diritto feudale sabaudo si rinvia a Vigna, Aliberti, « Feudo-Feudalità », in *Dizionario...*, op. cit., IV, Torino, Tipografia G. Favale e C., 1849, pp. 101-108.

35. Sulle intricate vicende, legate a rivalità di varia natura e in genere al campanilismo locale, che portarono Chivasso negli anni 1695-1696 ad assumere definitivamente il titolo comitale su Castelrosso, toponimo riferito a un gruppo di borgate rurali, Berre, Margherite, Torassi, le quali, insofferenti al governo cittadino, nel 1694 si erano staccate dal territorio comunale ottenendo dal duca di Savoia l'erezione a contea e l'autonomo governo della nuova comunità, eppoi insoddisfatte avevano chiesto e ottenuto di tornare sotto l'amministrazione chivassese nel 1695, si vedano Borla, *Memorie...*, op. cit., capo 8, § 8; Vittone, *Casa Savoia...*, op. cit., I, pp. 498-500.

36. Invero moderazione e benevolenza della comunità chivassese verso gli abitanti di Castelrosso erano state espressamente contemplate negli accordi intercorsi tra l'una e gli altri per il ritorno di Castelrosso sotto la giurisdizione di Chivasso: i contenuti di questi patti si leggono in Borla, *Memorie...*, op. cit., capo 16, anni 1694, 1696.

1. I bandi campestri

Ora si deve considerare in sintesi qualche aspetto interessante del contenuto dei bandi campestri settecenteschi di Chivasso. Si tratta di una ‘consolidazione’ di disposizioni, alcune più risalenti, altre più recenti, vigenti nel territorio comunale chivassese durante l’età moderna. La compilazione fu predisposta da quattro soggetti designati dal consiglio comunale³⁷: due notai, Francesco Giuseppe Umberto e Giovanni Maria Sacco, e due « nobili » componenti dell’amministrazione, i consiglieri Giovanni Domenico Cambursano, « consindico », e Giuseppe Cena³⁸.

Cambursano e Cena, agricoltori possidenti della ‘Campagna’ chivassese, probabilmente hanno contribuito ai bandi campestri segnalando le esigenze concrete dell’ambiente rurale di provenienza nella gestione di strade, pascoli, acque e boschi. Invece, sotto l’aspetto astrattamente tecnico-giuridico, i notai hanno fissato le norme selezionandole tra quelle precedentemente approvate dalla comunità di Chivasso e ancora vigenti, adattandole alla prassi corrente. Forse il notaio Sacco deve essere intervenuto in maniera più incisiva nell’opera, considerando che proprio a lui solo, probabilmente più esperto, spetterà in seguito il compito di fissare i bandi politici e di polizia, funzionali alla fondamentale risorsa dei traffici commerciali su cui Chivasso basava la maggior parte delle proprie entrate. Esse erano assai più redditizie degli introiti collegati all’agricoltura locale, tuttavia anch’essa importante perché assicurava lo sfruttamento del territorio agricolo attorno al recinto urbano e gli indispensabili rifornimenti alimentari alla cittadinanza.

Poi la raccolta fu approvata dal consiglio comunale e infine il 29 maggio 1728 venne interinata dal Senato di Piemonte³⁹, secondo la prassi consueta. I bandi campestri chivassesi sono redatti in stile essenziale, divisi in cinque capi⁴⁰, contengono in tutto sessanta disposizioni. Gli argomenti principali oggetto dei bandi coincidono con le già menzionate risorse naturali abbondanti nel territorio chivassese :

37. L’estratto del relativo verbale del consiglio comunale è edito, come si è già detto, in *Bandi campestri della Città di Chivasso...*, op. cit., p. 3.

38. Il notaio Francesco Giuseppe Umberto nacque nel 1681 e morì nel 1748, dopo avere ricoperto in alcuni anni la carica di segretario comunale a Chivasso. Egli era personaggio decisamente filosaudio, congiunto di alcuni avvocati impegnati nell’amministrazione giudiziaria. Tra l’altro, nel 1710, quando Vittorio Amedeo II duca di Savoia occupò *manu militari* i territori dell’abbazia di San Benigno, dipendente dalla Santa Sede e feudo pontificio, il notaio Umberto, incurante delle eventuali sanzioni canoniche, fu nominato dal duca « luogotenente giudice » delle terre abbaziali in sostituzione dei funzionari abbaziali di nomina papale. Il notaio Sacco nacque in Chivasso nel 1689, vi esercitò la professione dal 1714, morì nel 1754. I Cambursano erano stanziati nella frazione di Boschetto; i Cena nella vicina borgata di Cene che da essi prendeva il nome (Platis [Borla], *Famiglie...*, op. cit., ad vocem).

39. Nei bandi chivassesi il testo dell’interinazione senatoria è pubblicato integralmente al fondo, sotto il titolo *Interinazione. Il Senato di Sua Maestà in Torino sedente*, in *Bandi campestri della Città di Chivasso...*, op. cit., pp. 23-25. Sull’interinazione sabauda si veda Carlo Dionisotti, *Storia della magistratura piemontese*, I, Torino, Roux e Favale, 1881, pp. 147-150.

40. Primo capo : *Per il ristabilimento e manutenzione delle strade pubbliche, ed altre nel territorio di questa Città, compreso Castelrosso, feudo e giurisdizione della medesima*, di otto norme (*Bandi campestri della Città di Chivasso...*, op. cit., nn. 1-8, pp. 5-8). Secondo capo : *Per l’uso delle acque discorrenti per il territorio*, di dieci norme (*ibid.*, nn. 1-10, pp. 8-11). Terzo capo : *Per la distanza de’ piantamenti degli alberi e bussonate*, di otto norme (*ibid.*, nn. 1-8, pp. 11-12). Quarto capo : *Per la conservazione de’ boschi*, di quindici norme (*ibid.*, nn. 1-15, pp. 12-15). Quinto capo : *Provisione per li pascoli*, di diciannove norme (*ibid.*, nn. 1-15, pp. 15-22).

la gestione corretta delle acque; la manutenzione delle strade⁴¹ e della viabilità in generale, fonte di ricchezza per Chivasso; i boschi⁴², ai quali è dedicata una copiosa serie di norme per tutelarli e garantirne il corretto sfruttamento finalizzato agli usi più correnti: costruzioni, riscaldamento e produzione artigianale di manufatti; i pascoli, disciplinati minuziosamente nelle modalità di utilizzo.

Nei bandi campestri chivassesi s’incontrano alcune correzioni⁴³ apportate dall’interinazione senatoria al testo originario. Si tratta di un intervento non insolito, anzi abbastanza frequente in questa materia. Tuttavia, considerato il tenore dell’intervento della suprema magistratura senatoria⁴⁴, a prima vista può sorgere il legittimo sospetto che i compilatori, in specie i notai intervenuti, Umberto e Sacco, non avessero sufficienti competenze tecnico-giuridiche e incorressero in qualche abbaglio. Se si intendesse assumerne la difesa d’ufficio, va però subito rilevato che i due professionisti del tabellone non erano degli sprovveduti: infatti furono anche segretari comunali, approvati dall’autorità di governo sabauda con la quale erano obbligati a interloquire e a confrontarsi. L’analisi del testo potrebbe indurre a pensare che il Senato di Torino in sede di interinazione abbia scorto in alcune prescrizioni composte dai notai chivassesi, approvate dal consiglio comunale magari per opportunismo, dei tentativi di aggirare le prescrizioni del diritto comune oppure delle Regie Costituzioni, secondo l’edizione del 1729 allora in vigore, con l’obiettivo di favorire il più possibile l’applicazione delle regole cittadine in materie molto rilevanti per la situazione locale⁴⁵. Allora dati simili motivi il Senato, in certi casi, avrebbe ripreso ufficialmente i bandi campestri chivassesi stabilendone l’emenda per ripristinare la piena legalità. Le fattispecie di questo genere non sono poche né di scarsa sostanza. Ma, bisogna pur avvertire subito il lettore, la realtà è più complessa di quanto appaia, così che, per comprendere in pieno alcune delle dichiarazioni senatorie dirette a correggere severamente i bandi, le stesse vanno analizzate con cura e connesse al contesto storico, sociale e culturale della località.

Un esempio importante si trova al primo capo dei bandi campestri chivassesi, dove si leggono le disposizioni sulle strade e tra l’altro si ordina ai proprietari dei fondi limitrofi alle strade pubbliche di costruire dei fossi e di drenare gli esistenti. I proprietari vengono diffidati dall’occupare alcuna parte della strada « qual non potrà mai restringersi (e dovranno sempre dette strade esser in larghezza di netto piedi dodici manuali, almeno nell’estensione retta, e di due trabucchi ne’ risvolti,

41. Per le strade, che dovevano essere mantenute in buono stato a spese delle comunità, si veda il regime normativo generale in *Leggi e Costituzioni...*, *op. cit.*, II, lib. VI, tit. VIII, p. 471.

42. Sui boschi e la loro conservazione cf. *ibid.*, lib. VI, tit. IX, p. 476.

43. Esse sono stampate anche di fianco al testo dei bandi, oltre a essere contenute nel provvedimento di interinazione integrale pubblicato in fondo ai bandi, alle pp. 24-25. Sono numerose per il quarto capo, sui boschi, e dirette a precisare dettagli tecnici anche alla luce delle Regie Costituzioni: *Bandi campestri della Città di Chivasso...*, *op. cit.*, nn. 5, 6, 8, 11, 13, 14, 15, pp. 13-14; risultano meno copiose per il quinto capo, sui pascoli: *ibid.*, nn. 2, 5, 12, 13, 14, e pp. 15-20, dove si riducono le pene di certi contravventori e si danno nozioni tecniche sull’auditore dei bandi.

44. Enrico Genta, *Senato e senatori di Piemonte nel secolo XVIII*, Torino, Deputazione subalpina di storia patria, 1983.

45. Se così fosse provato, si tratterebbe ovviamente di una producente malizia *pro domo sua* dei notai, d’intesa col comune.

ed obliqui), riservata la maggior larghezza rispetto alle Strade e luoghi, de' quali per stile, od altri regolamenti fosse stabilita maggior larghezza, e ciò tutto esclusivamente sotto pena [...] »⁴⁶.

Il Senato nell'interinazione esige assolutamente l'osservanza in materia dello *ius commune* e per ridimensionare le generose misure delle strade chivassesi⁴⁷ richiama il rispetto della *Lex Viae latitudo* del Digesto giustiniano⁴⁸ che prevede criteri più restrittivi : « Quanto al capo primo delle Strade pubbliche etc. al numero secondo circa la larghezza d'esse Strade si osserverà il prescritto dalla *L. Viae latitudo 8 ff. de Servitoribus rusticorum praediorum*, o quanto verrà ordinato dall'intendente della Provincia »⁴⁹.

Lo stesso atteggiamento correttivo da parte del Senato si incontra nell'interinazione al terzo capo per quanto riguarda le norme chivassesi dirette a « ovviare le continue dissensioni, che nascono circa li fossi, bussolate⁵⁰, piantamento ed esistenza degli alberi ne' confini de' beni tra particolari, e particolari »⁵¹, e miranti a specificare minuziosamente le distanze previste per ciascuna fattispecie arborea. Tra l'altro in tale caso i bandi campestri di Chivasso sembrano seguire la prassi allora più diffusa in Piemonte sulla materia⁵². Il severo Senato interviene, obietta e corregge, evidentemente per imporre un principio astratto che ritiene formalmente inderogabile : « Quanto al capo terzo, per la distanza de' piantamenti degli alberi, e bussonate s'osservarà per tutti li casi ivi espressi la distanza prescritta dalla *L. final. ff. fin. regund.* »⁵³.

Di sicuro le disposizioni chivassesi sulle distanze legali delle piante s'ispiravano a un criterio più pratico e di buon senso. Invero oggi, ma forse anche ieri,

46. *Bandi campestri della Città di Chivasso...*, *op. cit.*, primo capo, nn. 1-2, pp. 5-6. Le unità di misura citate sono : il trabucco piemontese corrispondente a m 3,082, il piede liprando o di Piemonte corrispondente a m 0,51. Cf. Angelo Martini, *Manuale di metrologia*, Torino, Ermanno Loescher, 1883, p. 783.

47. Del resto era ragionevole che proprio la città di Chivasso, la quale traeva vantaggi e utili dai commerci e in generale dalla circolazione di persone e beni, prevedesse vie di comodo accesso per tutti. Forse il rigore del Senato si giustifica in ragione di tutelare, almeno teoricamente, secondo lo *strictum ius*, una certa uniformità delle dimensioni della rete viaria in area subalpina.

48. D. 8. 3. 1 : « viae latitudo in porrectum octo pedes habeat, in anfractum, idest ubi flexum est, sexdecim ». Il piede romano corrisponde a m 0,29 circa : cf. Martini, *Manuale...*, *op. cit.*, p. 866.

49. *Bandi campestri della Città di Chivasso...*, *op. cit.*, primo capo, nn. 1-2, pp. 5-6 e p. 23.

50. Bussolate o bussonate sono le siepi di bosso ; si tratta dell'arbusto che a Roma si chiama, significativamente, la mortella.

51. *Ibid.*, terzo capo, nn. 1-8, pp. 11-12.

52. Ad esempio si veda quanto scrive Amedeo Grossi, *Pratica dell'estimatore*, Torino, s. n., 1796, capo LXI, p. 205. L'architetto, misuratore, estimatore Giovanni Lorenzo Amedeo Grossi (1753-1805) fu tecnico di grande competenza, autore della *Carta Corografica dimostrativa del territorio della città di Torino* edita a integrazione di due guide cittadine tra 1790 e 1791 : cf. Costanza Roggero Bardelli, « Luoghi e architetture di una città in divenire », in *La città raccontata : Torino e le sue Guide tra Settecento e Novecento*, a cura di Rosanna Roccia, Costanza Roggero Bardelli, Torino, Archivio Storico della Città di Torino, 1997, pp. 203-208.

53. *Bandi campestri della Città di Chivasso...*, *op. cit.*, terzo capo, nn. 1-8, pp. 11-12, e pp. 23-24 ; cf. D. 10.1.15 : « Si quis sepem ad alienum praedium fieri, infoderitque, terminum ne excedito, si maceriam, pedem, relinquito, si vero domum, pedes duos, si sepulchrum, aut scrobem foderit, quantum profunditatis habuerint, tantum spatii relinquito, si puteum, passus latitudinem, at vero oleam, aut ficum, ab alieno ad novem pedes plantato, caeteras arbores, ad pedes quinque ».

le osservazioni senatorie possono destare perplessità perché sembrano cogliere in fallo gli estensori dei bandi, i notai e i consiglieri, dando loro una lavata di capo e richiamandoli all'osservanza del diritto romano-giustiniano (tanto autorevole in linea di principio quanto distante di fatto dalle esigenze pratiche del territorio chivassese nel XVIII secolo). Tant'è che nella prima dichiarazione, quella sulle misure delle strade, lo stesso Senato, dopo avere imposto a Chivasso il rispetto delle dimensioni previste dalla legge romana, sente il dovere di aggiungere « o quanto verrà ordinato dall'intendente della Provincia ». Affermazione inserita evidentemente per ridiscendere sulla terra, recuperare il senso della realtà e evitare di scadere nel paradossale col rigoroso rispetto formalistico delle leggi romane forse divenute anacronistiche nel contesto.

Chi accoglie molto sul serio le parole del supremo tribunale torinese, facendone dei casi esemplari — e non può essere diversamente, considerato l'obiettivo didascalico che ne anima l'opera — è l'autorevole giurista Pietro Gaetano Galli della Loggia⁵⁴. Egli, nella *Pratica legale*⁵⁵, esponendo il diritto vigente nel Regno di Sardegna, si sofferma su questi ritocchi senatori alle prescrizioni su strade e distanze legali contenute nei bandi campestri di Chivasso, verosimilmente animato dall'intenzione di ammonire sul fatto che a certe norme di diritto comune non si può derogare con leggerezza.

Infine, tra le norme dei bandi campestri chivassesi riconsiderate dal Senato, meritano ancora attenzione quella sugli stranieri dimoranti a Chivasso e quella sugli auditori dei bandi, i giudici competenti a sanzionare i trasgressori.

La prima disposizione approvata da Chivasso è molto rigida, selettiva, limita duramente la presenza degli stranieri in città e nel contado⁵⁶. Di fronte alla disin-

54. Il quale fu anche senatore di Piemonte : si veda il profilo tracciato da Enrico Genta, « Galli della Loggia, Pietro Gaetano », in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani...*, *op. cit.*, I, pp. 936-937; tra l'altro sulla *Pratica legale* si sottolinea che « fornisce una preziosissima testimonianza di tutte le tecniche esplorative e argomentative della più tarda età del diritto comune, evidenziando come i giuristi, consapevoli delle difficoltà del sistema, cercassero di riorganizzarlo per risolvere i secolari dubbi sulla pluralità, graduazione e convivenza delle fonti » (p. 936).

55. [Pietro Gaetano Galli della Loggia], *Pratica legale secondo la ragion comune, gli usi del foro, e le costituzioni di S. S. R. M.*, parte seconda, tomo X, Torino, a spese di Onorato Derossi, 1792, pp. 277-279.

56. « Più che alcuno non possa, né debba dar ricovero, locare, affittare, né in qualsivoglia modo dar ricetto a persone forastieri nullatenenti nelle loro case, tanto nella presente Città, e suo Finaggio, che Castelrosso sotto qualsivoglia titolo, e di che qualità si siino, salvo che in prima tali persone abbino rapportata permissione in scritti, con sottomissione giurata, e sigortà ove fosse necessaria ad arbitrio della Città di ben, e cattolicamente vivere, indi concorrere al pagamento degl'imposti, che verranno dalla Città annualmente fatti, e quelli che presentemente tengono di tali persone forastieri, debbino licenziarle dalle loro case, se fra mesi due dopo la pubblicazione de' presenti bandi non avranno passata detta sottomissione con sigortà come sopra, ed in caso che non rapportino detta permissione; saranno tenuti detti particolari in proprio al pagamento di detti carichi, e quanto a' suddetti particolari forastieri non consegnati d'essere scacciati dal territorio, e di due scudi d'oro applicabili a detti bandi » (*Bandi campestri della Città di Chivasso...*, *op. cit.*, quarto capo, n. 15, p. 14). La non benevola disposizione, scritta ovviamente nell'italiano rugginoso coevo, infierisce sugli stranieri non affidabili, eventualmente pericolosi all'ordine pubblico locale talvolta difficile da tutelare. La norma, nonostante la inesorabile riprovazione del Senato, è ripetuta quasi identica nei bandi politici e di polizia, cf. *infra*. Qualche aspetto della situazione della criminalità e dell'amministrazione giudiziaria in età moderna negli Stati sabaudi sta in Alberto Lupano, « Non iscompagnar la giustizia dalla misericordia. Aspetti penalistici nei territori sabaudi e subalpini di età moderna », in Marco Cavina (a cura di), *La giustizia criminale nell'Italia moderna (XVI-XVIII sec.)*, Bologna, Patron, 2012, pp. 91-127 e pp. 381-386.

voltura del legislatore comunale, che però riprendeva regole severe di origine medievale, quando, è fatto notorio, qualunque straniero era considerato con sospetto, il Senato reagisce e doverosamente cassa la norma perché in aperto contrasto con le Regie Costituzioni⁵⁷ sabaude : « si depellisce, lasciando in libertà i sudditi di S. M. d’abitare in quella parte de’ suoi Stati, ch’essi eleggeranno, ed osservando verso le persone d’alieno Dominio il disposto delle Regie Costituzioni sotto il titolo della reciprocità fra i sudditi, e quelli d’alieno Dominio »⁵⁸.

I bandi campestri chivassesi dispongono che ogni anno il consiglio comunale è tenuto a nominare due « auditori dei bandi » chiamati, come s’è già osservato, a giudicare le infrazioni agli stessi. Uno di essi dovrà essere un laureato in leggi e in assenza di nominandi laureati si dovrà nominare un notaio⁵⁹. Inoltre si prevede, più o meno come sempre avviene in questi casi, che le pene pecuniarie previste si assegnano « un quarto all’accusatore, altro quarto a’ signori auditori, e segretario, e la metà alla Città, oltre le spese, che si pagheranno a’ suddetti signori auditore e segretario d’essi, a quali pene si procederà sommariamente, e si starà alla sola denuncia d’uno de’ campari giurati della medesima, od alla deposizione d’un sol testimonio, purché sii di buona voce, condizione, e fama, e l’accusato volendo far sue difese, dovrà farle fra giorni cinque dopo l’accusa »⁶⁰. Il Senato non si accontenta e interviene in modo garantista sia tenendo conto del diritto in generale sia dei diritti degli accusati. Così stabilisce equitativamente che « gli auditori de’ bandi dovranno essere persone approvate, e sottoposte al Sindacato, e circa allo starsi alla sola denuncia d’uno de’ campari, od alla deposizione d’un solo testimonio s’intenderà aver luogo, quando si tratti di somme minime non eccedenti lire dieci, dovendosi per ogni maggior somma dar prove legittime »⁶¹. Nella stessa prospettiva sono da segnalare le dichiarazioni del Senato su alcune pene pecuniarie ritenute eccessive nella previsione dei bandi campestri, pene le quali, nella maggior parte dei casi, vengono dimezzate⁶². Finché il Senato agisce così, per ricondurre a dimensione equitativa le disposizioni dei bandi e per allontanare il sospetto di esosità da essi, risulta equilibrato e veramente equanime, corte sovrana *super partes*. Tuttavia, allorché si leggono le censure ai bandi già esaminate, dove i senatori impongono a Chivasso, nel mezzo del vecchio Piemonte rurale, il rimedio dell’osservanza delle misure romane su strade e distanze legali degli alberi, sorge il dubbio che il Senato si atteggi a conservatore intransigente, a custode inflessibile dello *ius commune* in un esercizio teorico di potere giudiziario che sembra tutto *summum ius*, col rischio di cadere fatalmente in *summa iniuria*.

57. *Leggi e Costituzioni...*, op. cit., II, lib. VI, tit. XII, p. 490.

58. *Bandi campestri della Città di Chivasso...*, op. cit., quarto capo, n. 15, p. 14, e p. 24.

59. *Ibid.*, quinto capo, n. 17, pp. 20-21.

60. *Ibid.*, quinto capo, n. 17, p. 20.

61. *Ibid.*, p. 20, e p. 25.

62. *Ibid.*, ad esempio quarto capo, n. 5, p. 13, e p. 24, per il taglio o l’asportazione di gelsi, noci, viti e alberi fruttiferi; n. 13, p. 14, e p. 24, per l’incendio dei boschi; quinto capo, n. 5, p. 17, e p. 24, per taglio o sottrazione di cereali e ortaggi, nn. 12-13, p. 19, e p. 24, sui bovini conduttori di carri in città.

2. I bandi politici e di polizia

Vengono composti nel 1725, secondo quanto si è già segnalato, e, mantenendo lo stesso testo con leggeri ritocchi, sono nuovamente approvati nel 1740⁶³, in una congiuntura storico-politica sfavorevole, durante la guerra di successione austriaca, quando Chivasso correva rischio d’assedio e di continui passaggi di truppe⁶⁴.

Redattore è il solo notaio Sacco. Il quale raccoglie le disposizioni antiche ma talvolta si ispira pure, seguendo la frequente tendenza all’imitazione di esempi autorevoli, ai bandi politici della città di Torino⁶⁵.

E’ interessante rilevare che il consiglio comunale approva i bandi politici prima nel 1725, poi li riapprova il 1 maggio 1740, ma soltanto tre anni dopo, nel 1743, chiede al sovrano il permesso di promulgarli definitivamente. Chivasso agisce inizialmente in modo disinvolto nella redazione dei propri bandi politici perché nella fattispecie invoca il rispetto delle antiche concessioni dei sovrani del Monferrato riconfermate dai duchi di Savoia. Pur nel periodo dell’assolutismo, in cui tutti sanno che unico fondamento giuridico della legislazione è la volontà sovrana del re di Sardegna.

Infatti nel giugno 1743 la città di Chivasso indirizza una supplica⁶⁶ al monarca felicemente regnante in cui, dichiarando di agire esclusivamente nella prospettiva di tutelare meglio le proprie prerogative, esprime la volontà di « formare capitoli per la politica e la polizia » di cui « gode pacifico possesso e immemoriale ». Ribadisce di fondarsi su diritti quesiti di origine pattizia⁶⁷ che mai i sovrani della casa di Savoia hanno contestato, anzi li hanno sempre confermati previo esborso di grosse somme alle ducali finanze.

La supplica di Chivasso tra l’altro afferma :

63. Cf. ASCC, sezione prima, 1156-1798, classe 14, Bandi politici e campestri, faldone 48, fascicolo 3, *Bandi politici e di polizia, Copia d’ordinati*, ms. *Bandi politici e di polizia della Città di Chivasso* e alcuni esemplari stampati degli stessi bandi.

64. Vittone, *Casa Savoia...*, op. cit., I, pp. 537-538.

65. Giuseppe Borla scrive che i bandi politici furono sì composti ex novo ma « costituiti da antiche norme di reformazione [delibere del consiglio comunale] e in parte dai saggi provvedimenti emanati dalla città di Torino [...] ottenne la città di Chivasso la facoltà da Sua Reale Maestà di promulgarli mediante interinazione del Senato » (Borla, *Memorie...*, op. cit., capo 20, § 1).

66. Redatta da Ascanio Sobrero, causidico collegiato torinese. Il testo si conserva in copia manoscritta in ASCC, sezione prima, 1156-1798, classe 14, Bandi politici e campestri, faldone 48, fascicolo 3. Il testo è integralmente pubblicato in *Bandi politici e di polizia della Città di Chivasso...*, op. cit., pp. 3-5.

67. In particolare si invoca « l’Instrumento di convenzione, e patti 31 genaro 1305 » tra la comunità di Chivasso il marchese del Monferrato per cui le materie dei bandi campestri « si dichiarano appartenere alla Città, ed altresì ogni sua ragione, nel che si comprende anche la Politica, e Polizia suddetta, con essersi poi nel medesimo Instrumento convenuto, che il regolamento, e Giurisdizione in tutto il resto appartenesse alla Città [...] a qual effetto la Città in tutti li tempi, e che non v’è memoria d’uomo in contrario, sebbene non abbia mai essa nominato il Giudice, o sii Vicario d’essa Città, ha però sempre in cadun anno nominato gli Ufficiali di detta Politica, e polizia preposti a far osservare gli stabilimenti, e regole fatte da essa Città intorno alla medesima, ed esatte le contravenzioni, quelle applicande per l’ordinario al Spedale, ed altri poveri ». Cf. il testo stampato della supplica in *Bandi politici e di polizia della Città di Chivasso...*, op. cit., pp. 3-4. Un esemplare dell’accordo col marchese del Monferrato sta in ASCC, sezione prima, 1156-1798, classe 14, Bandi politici e campestri, faldone 47, fascicolo 7, *Copia instrumenti pactorum inter dominum marchionem Saluciarum tum gubernatorem Montisferrati et communitatem Clavaxii, 1305*.

« esponesi per parte della Città di Chivasso che per antiche ed antichissime concessioni e particolarmente per forma delli patti e convenzioni seguite coi marchesi del Monferrato, essa è sempre stata nel pacifico possesso immemoriale di formare capitoli per la politica e la polizia [...] qual prerogativa eziandio gli è stata confermata da ultimo per regie patenti 5 novembre 1667 ad abbondanza, mediante la finanza di doppie cento state per la città sborzate nella generale tesoreria »⁶⁸.

La supplica rileva inoltre che nel 1743 si è verificato un evento che ha innescato una serie di contestazioni sui diritti della città rendendo più macchinosa la procedura di interinazione dei bandi da parte del Senato torinese⁶⁹. Si tratta di un pittoresco fatterello di cronaca che sarebbe potuto diventare il degno soggetto di un dipinto da scena di genere, da pittori bamboccianti⁷⁰ per la precisione, quali nel Piemonte di allora furono i due artisti alla moda Pietro Domenico Olivero e Giovanni Michele Graneri.

Premessa : nel giorno di mercato generale, il mercoledì, le regole commerciali fissate sulla vendita dei generi alimentari stabiliscono il controllo comunale su di esse attraverso l'apposizione di banderuole. Per scongiurare accaparramenti, soltanto al momento stabilito della rimozione di tali banderuole le merci commestibili si esitano al pubblico⁷¹. Tuttavia « un particolare di Marentino » accorrente al mercato aveva tenuto un comportamento scorretto : costui, acquirente « di qualche pollaglia, o sia di piccioni » ha preteso di acquistare i volatili prima che fossero tolte le banderuole ; allora « gl'invigilatori » comunali hanno contestato l'irregolarità della transazione, procedendo al sequestro dei pennuti e alla loro consegna, secondo la consuetudine, all'ospedale maggiore di Santo Spirito e al convento dei minori osservanti, le istituzioni cittadine destinatarie della carità pubblica. E' verosimile che l'impaziente compratore proveniente da Marentino⁷², indispettito di fronte alla sottrazione delle sue prelibatezze, si sia rivolto al giudice locale, il vicario nominato dal sovrano, invocando migliore giustizia. Allora « il vicario d'essa Città contro ogni solito praticato da lui, e dai suoi Antecessori in detto Ufficio, che mai si sono in ciò ingeriti » ha ordinato agli invigilatori la consegna dei piccioni ; ma l'ufficiale comunale, non poco temerario e fermo nella rivendicazione dei diritti

68. *Bandi politici e di polizia della Città di Chivasso...*, op. cit., p 3.

69. Dopo la pubblicazione dei bandi in città, il Senato di Piemonte, su richiesta di Ascanio Sobrero, causidico collegiato e procuratore in rappresentanza della città di Chivasso, verificata l'assenza di opposizioni all'approvazione dei bandi politici e di polizia chivassesi, sentite le conclusioni del conte Rovero, sostituto dell'avvocato generale, conclusioni favorevoli alla città, ha finalmente proceduto all'interinazione : cf. la procedura seguita in *Bandi politici e di polizia della Città di Chivasso...*, op. cit., pp. 42-50 ; il testo dell'interinazione è alle pp. 50-54.

70. Su tutto si veda *Da Caravaggio a Ceruti. La scena di genere e l'immagine dei pitocchi nella pittura italiana*, a cura di Francesco Porzio, Catalogo della mostra, Brescia, Museo di Santa Giulia, 1998-99, Milano, Skira, 1998.

71. *Bandi politici e di polizia della Città di Chivasso...*, op. cit., *Capitoli riguardanti la Politica*, nn. 4, 6-7, p. 12.

72. Marentino si trova sulle colline nei pressi di Chieri, distante da Chivasso una ventina di chilometri ; valutando il disagio del percorso, il passaggio del Po e il pagamento del relativo pedaggio, la spesa sostenuta per i piccioni, il loro successivo sequestro, si può immaginare lo stato d'animo non sereno dell'uomo di Marentino che a quei pennuti doveva tenere davvero moltissimo.

civici di Chivasso, sfidando il rigore dell'inflessibile magistratura sabauda, « anche sotto citazione di detto Vicario ha creduto non essere in dovere di comparire, per non aver detto Vicario da ingerirsi in detto Ufficio ».

Chivasso nella sua supplica al sovrano rileva che un simile episodio potrebbe essere causa di gravi conseguenze, potrebbe rimettere in discussione i diritti della città, anzi minaccia di « distruggere l'antico e antichissimo Possesso della città e li suddetti patti e convenzioni con li suddetti Marchesi del Monferrato al tempo, che era sotto quella dominazione, approvate, e confermate da' reali Predecessori di V. S. R. M. »⁷³.

Tutto si accomoda, scongiurando una guerra istituzionale davvero da pollaio, quando re Carlo Emanuele III « veduta l'alligata supplica » concede a Chivasso di redigere i bandi politici però dietro pagamento di mille lire alle regie finanze⁷⁴.

Da diversi elementi appare evidente che la città rivendica i bandi politici e di polizia soprattutto perseverando nella difesa dei propri privilegi, dei suoi diritti, e, va da sé, dei suoi introiti. L'aspirazione di Chivasso è di scongiurare ogni vuoto normativo a livello comunale così da evitare la possibilità che le venga applicata la normativa generale che la farebbe sentire formalmente in condizione di inferiorità, oltre a cagionarle delle grosse perdite finanziarie legate agli introiti locali su mercati e fiere.

Accanto a indubbi motivi pragmatici si sovrappongono in particolare motivi di carattere morale. C'è l'orgoglio civico da difendere. Si deve tutelare il prestigio della città di fronte ai commercianti di Torino, del Canavese, del Monferrato, della Lomellina e delle provincie di Aosta e Vercelli che accorrono ai mercati svolti entro il centro urbano di Chivasso.

Quanto al contenuto, i bandi politici di Chivasso sono composti di quarantacinque capitoli dedicati alle norme di « politica »⁷⁵ della città; ventotto capitoli sono riservati alle disposizioni di « polizia »⁷⁶.

Le disposizioni dei bandi politici di Chivasso sono dedicate in maggioranza all'attività commerciale della località, alla disciplina di fiere e mercati, di artigiani come i numerosi fornai e macellai, alla repressione degli abusi dei mercanti, specie di granaglie, di bovini, di vino e carni. I bandi di polizia sono rivolti alla corretta manutenzione sanitaria di strade e luoghi privati, alla tutela dell'igiene pubblica collegata agli scarichi, alle acque stagnanti, e ai rifiuti di ogni genere.

73. *Bandi politici e di polizia della Città di Chivasso...*, op. cit., pp. 3-5.

74. La concessione si legge nella lettera patente del 12 luglio 1743 che si conserva manoscritta in ASCC, sezione prima, 1156-1798, classe 14, Bandi politici e campestri, faldone 48, fascicolo 3. Il testo è integralmente pubblicato in *Bandi politici e di polizia della Città di Chivasso...*, op. cit., pp. 5-6.

75. Nel caso dei bandi politici chivassesi la sistematica delle disposizioni è differente rispetto ai bandi campestri. Il testo esordisce con l'intestazione « Capitoli riguardanti la politica. La Città di Chivasso Contessa di Castelrosso » e, a parte la prima norma, « Primo. Per l'osservanza delle feste votive », le altre quarantaquattro norme sono esposte e numerate di seguito, come altrettanti capitoli, senza l'indicazione di titoli specifici (*Bandi politici e di polizia della Città di Chivasso...*, op. cit., pp. 9-29). Lo stesso criterio vale per i capitoli di cui si compongono i bandi di polizia.

76. Dopo la conclusione del testo dei bandi politici si trova l'indicazione « Seguono li bandi di polizia » e ventotto norme considerate altrettanti capitoli, senza intitolazione specifica (*Bandi politici e di polizia della Città di Chivasso...*, op. cit., pp. 29-41).

Questi bandi, assai più lunghi dei bandi campestri, restituiscono l'immagine di Chivasso come una città a vocazione commerciale, sebbene con forti collegamenti al mondo rurale. Anche nei bandi politici e di polizia si ritrovano numerosi ritocchi apportati dal Senato di Piemonte in sede di interinazione, soprattutto per mitigare certe pene pecuniarie o per calmierare i prezzi delle merci o per adeguare le norme cittadine alle Regie Costituzioni⁷⁷. E pure per essi valgono alcune delle considerazioni già espresse a proposito dei bandi campestri.

Il compilatore dei bandi politici e di polizia, il solito notaio Sacco, agisce talvolta con una punta di malizia qui non tanto per mitigare la portata del diritto comune, quanto piuttosto per 'adattare' al contesto locale il dettato delle Regie Costituzioni. E non solo quando si tratta di salvaguardare maggiori introiti delle casse comunali chivassesi.

Ricordo un esempio caratteristico : ai capitoli primo, secondo e terzo i bandi politici di Chivasso impartiscono minute disposizioni sotto il titolo « Per l'osservanza delle feste votive »⁷⁸. Il testo stampato riporta le modificazioni apportate dall'interinazione senatoria che cassa i bandi sul rispetto delle festività in modo lapidario e *in apparenza* poco onorevole per la città : « per non esser materia di Bandi politici, dovendo osservarsi quanto prescritto dalle Regie Costituzioni »⁷⁹. Chi legga soltanto la dichiarazione nell'interinazione, proveniente dal supremo tribunale sabauda torinese, non può non rimanerne colpito e istintivamente pensa

77. Cf. *Bandi politici e di polizia della Città di Chivasso...*, *op. cit.*, *Capitoli riguardanti la Politica*, n. 4, p. 11, e p. 52, sull'offerta al pubblico delle merci, n. 11, p. 14, e p. 52; sulla vendita dei pesci e le tasse relative, n. 22, p. 17, e p. 52; sul vino scadente per cui il Senato impone che « in ordine al vino guasto si osserveranno gli ordini delle Regie Gabelle », nn. 24-25, pp. 18-19, e p. 52; sulla visita sanitaria delle carni macellate per cui il Senato ordina « s'intenderà compatibilmente al disposto dalli regi Ordini, e del Magistrato della sanità, li quali dovranno osservarsi, e che questo s'intenderà anche a riguardo degli altri capi e casi per quali resti da detti ordini provvisto »; sull'obbligo per i commercianti di servirsi dei pesi in uso nella città per le merci eccedenti il « peso d'un rubbo », n. 31, p. 21, e p. 52, precetto per cui il Senato « sospende la di lui approvazione, fin a che consti del legittimo titolo della Città ». Anche qui si trova riprodotta stessa la norma chivassese già considerata nei *Bandi campestri* e diretta a limitare il soggiorno stabile dei forestieri, norma introdotta da un preambolo giustificatorio « Inoltre volendo praticare que' mezzi più efficaci, e che paiono convenienti per mantenere ogni volta più la pubblica quiete, e rimediare con ciò ad ogni inconveniente, che purtroppo potrebbe succedere », n. 33, p. 23, e p. 53; la reazione del Senato è inesorabile : « si sospende ». Nei *Capitoli di Polizia*, n. 7, p. 32, e p. 53, è singolare la prescrizione chivassese sul delicato problema delle logge, intese in senso edilizio di spazio coperto : si proibisce « ad ognuno di costruer, o far costruer alle case poste nella presente Città verso le Contrade pubbliche, e piazza suddetta veruna sorta di Loggia senza permissione di detti signori Uffiziali » e si vieta di deporre all'esterno « vasi di fiori, od altre cose in pericolo di cader », n. 7, p. 32, per cui il Senato dispone « in ordine alla costruzione delle Loggie, procederà per quelle, che possano recare deformità, depellito quanto ivi prescrivesi circa il permesso dell'Uffiziale ». L'addobbo floreale, che di solito è segnale di una certa gentilezza d'animo dei cittadini e dell'aspirazione all'arredo urbano qualificato, a Chivasso doveva rappresentare un bel problema perché i vasi di fiori sono proibiti anche se appoggiati alle finestre « salvo che venghino essi assicurati cogli opportuni ritegni di ferro », n. 8, p. 32, norma su cui il Senato nulla obietta. Curiosa la ulteriore disposizione chivassese, forse inserita per segnalare la massima visibilità di attività pericolose e diretta a evitare incendi, che impone ai produttori di manufatti in terracotta e a chi cuoce le calci di accendere le fornaci soltanto di notte, n. 22, p. 37, e p. 53 : in questo caso il Senato cassa la regola. Si segnala, come già per i bandi campestri, che le dichiarazioni, risultato dell'interinazione senatoria, oltre che a fianco del testo dei bandi, sono integralmente edite in fondo ai bandi, alle pp. 50-54.

78. *Bandi politici e di polizia della Città di Chivasso...*, *op. cit.*, *Capitoli riguardanti la politica*, pp. 9-11.

79. *Ibid.*, nn. 1-2-3, pp. 9-10, e p. 50.

che a Chivasso fossero dominanti l'ignoranza della legge o, nella migliore ipotesi, la tendenza a aggirarla.

Naturalmente non è così; né gli amministratori comunali, né il notaio Sacco, estensore dei bandi, potevano disconoscere una simile norma regia, collocata per giunta proprio all'inizio del testo delle Regie Costituzioni sia nella versione del 1723 sia in quella del 1729⁸⁰; al contrario essa viene espressamente richiamata ma, per così dire, in senso qualificante rispetto alle contingenze locali. Piuttosto, per comprendere la disposizione a prima vista un poco eccentrica sulle festività presente nei bandi politici chivassesi, va considerato il contesto sociale coevo, permeato da un diffuso costume di intense rivalità, talvolta sfocianti in pericolose reciproche incomprensioni, tra le borgate rurali, oggi frazioni, e il centro urbano racchiuso da mura e bastioni: due realtà relativamente contigue a livello territoriale ma assai remote per tanti aspetti.

A colui che conosce la situazione, leggendo il testo dei bandi appare chiaro che la realtà è più complicata e che la norma mira al proprio obiettivo di fondo: fare partecipare gli abitanti della 'Campagna', specialmente quelli della non conciliante borgata di Castelrosso, alla celebrazione delle feste⁸¹ liturgiche in onore dei santi patroni promosse dalla amministrazione comunale e dal capitolo della collegiata di santa Maria, dentro il recinto urbano.

Infatti la disposizione chivassese esordisce con gravità e sussiego, facendo addirittura parlare gli amministratori comunali al plurale e ponendo in lettere maiuscole⁸² i pronomi a essi riferiti

« Riconoscendo Noi quanto sia l'obbligo, che Ci corre in far, che vengano solennizzate le Feste Votive di questa Città da' Particolari abitanti tanto in essa, che suo Finaggio compreso Castelrosso nostra Giurisdizione, oltre quelle di Precetto, e quanto sia anche utile, e necessario di rimediare alli grandi abusi, che sono stati introdotti onninamente contrarianti al buon regime, e governo politico della medesima, massime dalla malizia del'introducenti Commestibili, ed altre robe necessarie al vivere umano, e de' Revenditori d'esse [...] Perciò cominciando dall'osservanza di dette Feste Votive, dovendo Noi come veri Fedeli di Cristo, aver in primo luogo sempre la mente indirizzata al Culto Divino, ed a tutta la Corte Celeste, ed in particolari alli Santi Avvocati, e Protettori di questa Città, inerendo anche all'obbligo che Ci corre, ordiniamo ad ogni, e qualunque persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione, tanto Cittadina, che Forastiera abitante in questa Città,

80. *Leggi e Costituzioni...*, op. cit., I, Torino, Appresso Gio. Battista Chais, 1729, lib. I, tit. I-V, pp. 13-20.

81. A proposito dell'obbligo di solennizzare le feste religiose cittadine negli Stati sabaudi della Restaurazione, seguendo gli usi dell'antico regime, cf. Vigna, Aliberti, *Feste nazionali e religiose*, in *Dizionario...*, op. cit., IV, pp. 96-101.

82. Palese — e fin troppo ardita — assimilazione grafica delle espressioni degli amministratori comunali intenti a parlare collettivamente sull'autorità della loro giurisdizione, rispetto ai modelli contemporanei di chi esercitava poteri di ben altra e più vasta natura, poteri che consentivano l'uso del plurale maiestatico.

e suo Finaggio, compreso Castelrosso, di dover inviolabilmente osservare, e solennizzar, oltre le Feste di Precetto, le Votive di questa Città nel modo, e forma, che vien prescritto dalle nuove Leggi, e Regie Costituzioni per l'osservanza di quelle di Precetto, ad effetto di conservarsi sempre più una perpetua, ed universal memoria d'una Protezione sì desiderabile, e poderosa, ed anche per ottener da S. D. M. per mezzo del Patrocinio d'essi Santi nostri Avvocati la continuazione delle Grazie, a qual fine li nostri Antecessori hanno stabilito solennizzarsi dette Festività ad onor, e gloria de' medesimi Santi; e come che in alcune Festività si fa la Processione Generale, si esorta perciò ognuno ad intervenire, ed assistere alle medesime con quella devozione, che si richiede per pregare, ed accrescere il Culto, e Confidenza nel Supremo, la Riverenza, ed Amore verso la Regina del Cielo, e Patrocinio de' suddetti nostri Santi Avvocati, sotto pena in caso d'inosservanza di dette Feste Votive d'uno scudo d'oro per cadun Contravventore da applicarsi a beneficio della Cappella de' medesimi Santi esistente nella Collegiata, e Parrocchiale Chiesa di questa Città, e sotto il titolo di S. Sebastiano »⁸³.

Gli abitanti delle borgate, e di Castelrosso in particolare, ritenevano di non essere tenuti a partecipare a siffatti eventi liturgici, non si sentivano 'rappresentati' dai santi patroni⁸⁴ della città e di solito disertavano le feste, messe e processioni evocate dai bandi, anche perché ciò significava perdere ore di prezioso lavoro agricolo. Essi si sentivano legati alle proprie cappelle campestri, ai culti locali, al clero, composto di rettori o cappellani, residente però accanto alla chiesetta della borgata. La città era considerata una realtà ostile, chiedeva tributi civili e spirituali e dava ben poco ai 'terrazzani', come venivano indicati gli abitanti del contado circostante. Fino alla seconda metà del XVIII secolo, quando, a conclusione di numerose liti tra i residenti nel contado rurale e il capitolo chivassese, nel 1782 venne eretta canonicamente la parrocchia dei santi Giovanni Battista e Rocco di Castelrosso⁸⁵, il territorio urbano di Chivasso e la 'Campagna' rimasero sotto la giurisdizione di una sola parrocchia, quella di santa Maria⁸⁶ insediata nella chiesa collegiata dentro le mura di Chivasso.

La prima dignità di questa insigne collegiata, il prevosto, di collazione concistoriale, scelto tra i laureati *in utroque iure* oppure in teologia, svolgeva l'ufficio di parroco, sebbene coadiuvato da un canonico nominato vicario curato, e in teoria era l'unico titolare dei diritti di stola bianca e nera dovuti per l'amministrazione dei

83. *Ibid.*, [preambolo], e nn. 1-3, pp. 9-10.

84. Cf. una messa a punto delle questioni connesse al precetto festivo nell'opera settecentesca del celebre canonista alessandrino Ferraris : Lucii Ferraris, « Festa, Festivitas », in *[Prompta] Bibliotheca canonica iuridica moralis theologica*, III, Romae, Ex Typographia polyglotta S. C. de Propaganda Fide, 1886, pp. 547-564. Sull'osservanza delle leggi cf. id., *Lex*, in *[Prompta] Bibliotheca...*, *op. cit.*, V, Romae, Ex Typographia polyglotta S. C. de Propaganda Fide, 1889, art. III, p. 103 ss. Va da sé che le prescrizioni chivassesi sulle feste e sulla inosservanza si prestavano eventualmente a innescare conflitti giurisdizionali tra l'autorità civile e la ecclesiastica.

85. Vittone, *Casa Savoia...*, *op. cit.*, p. 559.

86. Borla, *Memorie...*, *op. cit.*, capo 2, § 1.

sacramenti da tutta la popolazione locale, sia dentro sia fuori le mura. Di conseguenza esisteva un unico cimitero parrocchiale⁸⁷, collocato dietro l'abside della collegiata, al centro della città, dove obbligatoriamente dovevano essere trasportati tutti i cadaveri dei fedeli per ricevere la sepoltura, dopo le esequie impartite dal prevosto o dal suo delegato. A parte gli inevitabili inconvenienti sanitari, la situazione creava disagio negli abitanti delle borgate, per le distanze, per l'esazione dei diritti di stola, per l'avversione verso quel clero, composto di canonici della collegiata, che si percepiva lontano in molti sensi. Secondo il diritto canonico la collegiata⁸⁸ esercitava i suoi diritti parrocchiali legittimamente, ma secondo la situazione di fatto, in una certa misura, gli abitanti della 'Campagna' potevano avanzare legittime rimostranze di fronte a una simile gestione della vita parrocchiale. Tentativi di risolvere la situazione incresciosa vi erano stati specialmente nel XVIII secolo, ma la disposizione dei bandi che si è trascritta sembra riflettere una posizione intransigente, verosimilmente insufflata dal prevosto della collegiata, intenzionato a rivendicare i propri diritti. Leggendo che ogni trasgressore al precetto di partecipare alla processione generale in onore dei santi patroni può essere — si badi, *in teoria* — sanzionato di uno scudo d'oro e che un simile introito è destinato alla manutenzione della cappella di san Sebastiano⁸⁹ nella collegiata, si ha l'intuizione — peraltro esatta — di trovarsi di fronte a un'esazione esorbitante nell'importo, in parte ingiusta anche sotto il profilo canonico⁹⁰.

Infatti è notorio che il diritto canonico attenua l'obbligo se l'applicazione di un precetto comporta 'grave incomodo' personale. Nel caso in questione si pensi che la borgata di Castelrosso, con i suoi vari insediamenti abitativi sparsi sul territorio, dista più o meno tre chilometri da Chivasso. La borgata di Boschetto ne dista almeno cinque. Allora le conseguenze sono evidenti: gli abitanti delle frazioni chivassesi, in particolare i più deboli, le donne, gli adolescenti, i vecchi si sentivano disobbligati dal partecipare alle cerimonie nella collegiata, i loro cappellani li dovevano giustificare ampiamente valutando le cose alla luce della teologia morale del tempo⁹¹. Di qui nascevano contese senza fine tra il capitolo della collegiata e il prevosto da una parte, i fedeli della 'Campagna' spalleggiati dai rispettivi rettori o cappellani dall'altra parte⁹². L'intendente sabauda i fatti li conosceva, li segnalava periodicamente al governo di Torino, e anche questa situazione deve aver contribuito a orientare il Senato a cassare la norma sulle feste. Non è che si ammettessero come valide le ragioni avanzate dai 'terrazzani' di Chivasso, ma almeno non la si

87. *Ibid.*, capo, § 4.

88. Sulle collegiate e diritti relativi cf. Ferraris, « Collegium », in *[Prompta] Bibliotheca . . . , op. cit.*, II, Romae, Ex Typographia polyglotta S. C. de Propaganda Fide, 1886, pp. 372-386.

89. Su tutto cf. Borla, *Memorie . . . , op. cit.*, capo 11, nn. 1-7.

90. Ferraris, *Festa, Festivitas . . . , op. cit.*, segnala la dottrina comune per cui « poena pro transgressione festorum imponenda debet esse moderata, et si fuerit exorbitans, reduci debet ad arbitrium Ordinarii » (n. 28, p. 553).

91. Cf. ad esempio l'analoga soluzione di simili casi di coscienza in *Il confessore diretto per le confessioni della gente di campagna con gli avvertimenti ai confessori opera del beato Alfonso de Liguori*, Roma, nel Collegio Urbano, 1837, capo VI, Punto II, pp. 72-73.

92. Espone tutti i secolari contrasti tra città e borgate chivassesi, sia sotto il profilo civile, sia sotto il profilo canonistico, Borla, *Memorie . . . , op. cit.*, capo 11, nn. 1-7.

dava vinta del tutto agli amministratori comunali, contigui a un prevosto non proprio disinteressato⁹³.

Tra l'altro bisogna pur sottolineare che la regola in questione sembra essere stata fatta apposta per essere disapplicata : infatti tecnicamente risultava impossibile verificare, durante una processione a cui avrebbe dovuto prendere parte quasi tutta la popolazione, le presenze dei sudditi della parrocchia di santa Maria di Chivasso, urbani e extraurbani, obbligati al precetto, impossibile era constatare i legittimi motivi di impedimento temporaneo a adempiere ; inoltre la legale contestazione dell'inadempimento, la riscossione della pena pecuniaria, l'esame delle eccezioni, avrebbero richiesto tempo e risorse degli agenti comunali, avrebbero provocato malcontento e disordine ovunque, in città e fuori. Si tratta dunque di una norma puramente astratta, prevista come una minaccia, uno spauracchio rivolto ai riottosi abitanti della Campagna. Essa si inserisce nelle schermaglie tra cittadini e campagnoli come un dispetto legale, aspro e gravoso in astratto, ma vano e innocuo nella realtà dei fatti.

E' evidente che nei bandi politici si sia voluto insistere su una disciplina speciale sancita dalla comunità di Chivasso sulle feste di precetto di riflesso a certe contese locali, veri e propri contrasti tra campanili, che opponevano il capitolo canonico della chiesa collegiata di santa Maria di Chivasso, urbana, ai fedeli e al clero delle rettorie dei villaggi campestri, specialmente di Castelrosso, decisamente riottosi a festeggiare i santi della sede dominante. Lotte che rientravano nella dialettica tra città e contado e per cui sia i bandi politici, sia i bandi campestri non erano mai abbastanza impositivi. Di conseguenza, sembra evidente che il risultato più significativo emergente da una prima analisi dei bandi chivassesi consigli un approccio sempre prudente, tale da evitare le facili, superficiali generalizzazioni di realtà tanto remote e suggestive.

93. Non unico tra certi rari prevosti che purtroppo lasciarono a Chivasso infelice memoria storica di sé a causa di quella cupidigia e venalità, disonore del clero infedele al magistero della Chiesa Cattolica Apostolica Romana, contro cui Papa Francesco oggi combatte quotidianamente.

Table des matières

MADELEINE FERRIÈRES, Préface	I
Table des auteurs	VII
I. Production et évolution de la norme environnementale	1
MICHEL BOTTIN, Bans champêtres et droit féodal. Entre <i>jus commune feudale</i> et applications sabaudo-piémontaises	3
BÉNÉDICTE DECOURT HOLLENDER, <i>Jus statuendi</i> municipal et tutelle étatique : l'exemple des bans champêtres niçois au XVIII ^e siècle	13
BRUNO BERTHIER, Un pouvoir réglementaire résiduel : L'activité normative du Sénat de Savoie en matière de bans champêtres à la fin de l'Ancien Régime	23
ALBERTO LUPANO, I bandi campestri e i bandi politici e di polizia della città di Chivasso : problemi e prospettive	49
JEAN-YVES COPPOLANI ET FLORENCE JEAN, Codifications et projets de codification de droit rural en Corse de 1768 à 1830	71
LORENZO SINISI, L'ultima stagione del diritto particolare in Liguria : i bandi campestri del Ducato di Genova (1815-1848)	87
OLIVIER VERNIER, La « cristallisation » des bans champêtres : la rédaction des usages agricoles. L'exemple du Sud-Est, du Second Empire à la loi de 1924	101
ALESSANDRO CROSETTI, Abbandono dei terreni rurali e associazionismo fondiario : sviluppo e recupero paesaggistico e ambientale	123

II. L'enjeu forestier : entre exploitation et préservation	147
DAVIDE DE FRANCO, Statuti delfinali, regi editti e bandi campestri per la salvaguardia delle foreste nelle Valli del Brianzonese in epoca preindustriale	149
ÉMILIE-ANNE PÉPY, Ce que les archives ecclésiastiques ont à dire sur l'environnement : l'exemple des forêts de la Grande Chartreuse (XVII ^e - XVIII ^e siècles)	165
MARC ORTOLANI, Bans champêtres, contrats et législation royale. Une complémentarité normative pour la protection des forêts du pays niçois au XVIII ^e siècle	179
PAOLA CASANA, Les forêts : des bans champêtres au règlement de la Maison de Savoie	203
III. Pratiques agro-pastorales, terres communes et protection des terroirs	215
LAETIZIA CASTELLANI, Règlements champêtres et gestion des terroirs en Balagne à l'époque moderne : premiers enseignements	217
DANIELE ROSA, In difesa dei « finaggi » : tutela delle risorse collettive e regolazione dei confini nel Ponente ligure	231
ÉRIC FABRE, Restoubler la terre : gérer la pratique entre contraintes agro-environnementales et consensus sociaux. Étude de la norme informelle d'un usage interdit (XVIII ^e -XIX ^e s.)	249
MICHELE ROSBOCH, Beni collettivi, comunità e territori	263
DONATELLA BALANI, Bandi campestri nella provincia di Biella : pratiche agro-pastorali e tutela del territorio (secoli XVIII e XIX)	275
GWENAËLLE CALLEMEIN, Le pâturage à Puget-Théniers à travers les bans champêtres de 1837 : entre exploitation des terres et préservation des ressources naturelles	291
IV. Surveillance et représentation	307
AUDRIC CAPELLA, La réglementation de la police rurale dans les Alpes-Maritimes : une police locale au service de la prospérité des campagnes (de la Révolution française à la III ^e République)	309
DENIS JOUFFROY, Les gardes champêtres aux avant-postes du contrôle du territoire au XIX ^e siècle en Corse. Une clé de compréhension de l'évolution du droit rural insulaire ?	337
MARIO RIBERI, La « lecture » du territoire niçois par Clemente Rovere : une mémoire du passé pour la protection et la valorisation du paysage actuel	355
Table des matières	381